

Comune di Peveragno (Cuneo)

**Delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 13/06/2018. Approvazione del Regolamento Edilizio Comunale ai sensi dell'art. 3, comma 3, L.R. 8/7/1999, n. 19 e s.m. ed i.**

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- il Comune di Peveragno è dotato di Regolamento Edilizio Comunale approvato - ai sensi dell'art. 3, comma 3, L.R. 8/7/1999, n. 19 - con D.C.C. 41 in data 29/11/2004 (pubblicata, per estratto, sul B.U.R. n. 03 in data 20/01/2005), e oggetto di modifiche approvate con la D.C.C. n. 21 del 29/04/2010 (pubblicata, per estratto, sul B.U.R. n. 20 in data 20/05/2010) e con la D.C.C. n. 13 del 15/04/2015 (pubblicata, per estratto, sul B.U.R. n. 23 in data 11/06/2015), conformi alla D.C.R. 29/7/1999, n. 548-9691;
- l'art. 4, comma 1 sexies, D.P.R. 6/6/2001, n. 380 e s.m. ed i. prevede che:  
“il Governo, le regioni e le autonomie locali, in attuazione del principio di leale collaborazione, concludono in sede di Conferenza unificata accordi ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 28/8/1997, n. 281, o intese ai sensi dell'art. 8 della Legge 5/6/2003, n. 131, per l'adozione di uno schema di regolamento edilizio-tipo, al fine di semplificare e uniformare le norme e gli adempimenti. Ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. e) e m), della Costituzione, tali accordi costituiscono livello essenziale delle prestazioni, concernenti la tutela della concorrenza e i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. Il regolamento edilizio-tipo, che indica i requisiti prestazionali degli edifici, con particolare riguardo alla sicurezza e al risparmio energetico, è adottato dai comuni nei termini fissati dai suddetti accordi, comunque entro i termini previsti dall'art. 2 della Legge 7/8/1990, n. 241 e successive modificazioni”;
- con l'Intesa sancita il 20/10/2016 in sede di Conferenza Unificata tra Governo, Regioni e Comuni è stato adottato lo schema di regolamento edilizio tipo e i relativi allegati che costituiscono livelli essenziali delle prestazioni concernenti la tutela della concorrenza e dei diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
- con D.C.R. 28/11/2017, n. 247-45856 (pubblicata sul supplemento n. 2 al B.U.R. n. 1 del 4/1/2018), la Regione in recepimento dell'Intesa tra Governo, Regioni e i Comuni (sancita il 20/10/2016), ha approvato il nuovo regolamento edilizio tipo regionale, stabilendo, ai sensi dell'art. 2 di detta Intesa, che:
  - i comuni provvedano ad adeguare i propri regolamenti edilizi al regolamento edilizio tipo regionale entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R. secondo la procedura di cui all'art. 3, L.R. 8/7/1999, n. 19;
  - il recepimento delle definizioni uniformi da parte dei comuni non comporta la modifica delle previsioni dimensionali degli strumenti urbanistici vigenti o adottati alla data dell'intesa (20/10/2016), pertanto continuano ad applicarsi le definizioni dei parametri contenute nei regolamenti edilizi o nei piani regolatori vigenti alla data di approvazione del nuovo regolamento edilizio comunale, fino all'approvazione dei nuovi piani regolatori generali, delle loro revisioni o delle varianti generali di cui all'art. 12, comma 5, L.R. 8/7/1999, n. 19;
  - il mancato adeguamento da parte dei comuni al regolamento edilizio tipo regionale nel termine previsto comporta la diretta applicazione delle definizioni uniformi dei parametri urbanistici ed edilizi e delle disposizioni regolamentari generali in materia edilizia contenute nella parte prima, rispettivamente capo I e capo II, del regolamento edilizio tipo regionale, prevalendo sulle disposizioni comunali con esse incompatibili;
  - i comuni, nel definire le disposizioni regolamentari comunali in materia edilizia, recepiscono lo schema di regolamento contenuto nella seconda parte del regolamento edilizio tipo regionale,

fatta salva la facoltà comunale di individuare requisiti tecnici integrativi e complementari, anche attraverso ulteriori specificazioni e dettagli, nei limiti previsti dalla normativa sovraordinata.

Visti,

- la L.R. 5/12/1977, n. 56 e s.m. ed i. (Tutela ed uso del suolo);
- il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 e s.m. ed i.;
- l'art. 3, L.R. 8/7/1999, n. 19 e s.m. ed i., che disciplina il regolamento edilizio tipo e i regolamenti edilizi comunali;
- la D.C.R. 28/11/2017, n. 247-45856, pubblicata sul supplemento n. 2 al B.U.R. n. 1 del 4/1/2018 "Recepimento dell'intesa tra il Governo, le regioni e i comuni concernente l'adozione del regolamento edilizio tipo ai sensi dell'art. 4, comma 1 sexies, D.P.R. 6/6/2001, n. 380 e approvazione del nuovo regolamento edilizio tipo regionale" che prevede che i comuni provvedano ad adeguare i propri regolamenti edilizi al regolamento edilizio tipo regionale entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.;

Acquisito il parere di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio Tecnico ex art. 49, D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 e s.m. ed i.;

Con votazione unanime favorevole espressa per alzata di mano,

### **DELIBERA**

- 1) di richiamare la sopra estesa premessa a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di approvare, ai sensi dell'art. 3, comma 3, L.R. 8/7/1999, n. 19 e s.m. ed i. (quale adeguamento al Regolamento Edilizio Tipo Regionale approvato con D.C.R. 28/11/2017, n. 247-45856), il nuovo Regolamento Edilizio Comunale allegato al presente atto costituendone parte integrante (allegato A);
- 3) di dare atto che il Regolamento è composto da:
  - Prima Parte "Principi generali e disciplina generale dell'attività edilizia" suddivisa in due Capi:  
Capo I "Le definizioni uniformi dei parametri urbanistici ed edilizi";  
Capo II "Disposizioni regolamentari generali in materia edilizia";
  - Parte Seconda "Disposizioni regolamentari comunali in materia edilizia";
- 4) Di prendere atto del Capo II della Parte Prima del modello regionale e della relativa ricognizione, ai fini dell'adeguamento predetto;
- 5) Di dare atto che, il nuovo Regolamento Edilizio Comunale, contiene altresì la disposizione transitoria di cui all'art. 137 del modello regionale, di seguito riportata:  
*"Articolo 137 Disposizioni transitorie per l'adeguamento*
  1. *Fino all'adeguamento previsto dall'art. 12, comma 5, L.R. 8/7/1999, n. 19, in luogo delle definizioni di cui alla Parte prima, Capo I (Le definizioni uniformi dei parametri urbanistici ed edilizi), continuano ad essere vigenti le definizioni contenute nei regolamenti edilizi o nei piani regolatori vigenti alla data di approvazione del presente regolamento.*
  2. *I nuovi piani regolatori generali, le loro revisioni e le varianti generali, adottati successivamente alla pubblicazione della presente deliberazione, devono adeguarsi alle definizioni uniformate."*
- 6) di dare atto che le disposizioni organizzative e funzionali recate dagli articoli della Parte Seconda del nuovo Regolamento Edilizio Comunale potranno essere integrate e dettagliate con successivi provvedimenti comunali;
- 7) di dichiarare che il presente Regolamento Edilizio è conforme al Regolamento Edilizio Tipo regionale approvato con D.C.R. 28/11/2017, n. 247-45856;
- 8) di dare atto che, a titolo di maggiore funzionalità e completezza degli atti, nell'allegato B) sono riportate le definizioni dei parametri urbanistici ed edilizi vigenti [estratto (Titolo III – Parametri ed

indici edilizi ed urbanistici) dal Regolamento Edilizio Comunale conforme alla D.C.R. 29/7/1999, n. 548-9691, approvato, ai sensi dell'art. 3, comma 3, L.R. 8/7/1999, n. 19, con D.C.C. 41 in data 29/11/2004 (pubblicata, per estratto, sul B.U.R. n. 03 in data 20/01/2005), e oggetto di modifiche approvate con la D.C.C. n. 21 del 29/04/2010 (pubblicata, per estratto, sul B.U.R. n. 20 in data 20/05/2010) e con la D.C.C. n. 13 del 15/04/2015 (pubblicata, per estratto, sul B.U.R. n. 23 in data 11/06/2015)];

9) di dare atto che la presente deliberazione, divenuta esecutiva ai sensi di legge, assumerà efficacia con la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 3, comma 3, L.R. 8/7/1999, n. 19 e s.m. ed i.;

10) di dare atto che ai sensi degli artt. 4 e 5, Legge 7/8/1990, n. 241 e s.m. ed i. il responsabile del procedimento è il Geom. Bianco Diego, al quale si dà mandato per i successivi adempimenti;

11) di dare atto che il presente atto non comporta spese e pertanto non necessita del parere contabile.

Successivamente,

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

con votazione unanime favorevole espressa per alzata di mano,

### **DELIBERA**

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 e s.m. ed i., onde consentire la pubblicazione sul B.U.R..